



Comune di Civitella Messer
Raimondo
Provincia di Chieti

(Copia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N.20

del 09.09.2014

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.).APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 21.46 nella sala
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs.
267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

all'appello risultano

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca		X
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale	X	
Masciantonio Mario	X	
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo	X	
Di Guglielmo Nicola	X	
Di Sebastiano Francesco	X	
Totale	10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.Armando PASSARO.

COMUNE DI CIVITELLA M.R.

(Provincia di Chieti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, data per assunta la lettura della stessa da parte dei Consiglieri comunali così come sotto riportata:

"PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. ___ DEL _____

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014.

Premesso che:

- a) *in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;*
- b) *gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 disciplinano, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;*
- c) *con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;*

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge

separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo è ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote di imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- Il Dm Interno 18 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato inoltre l'art. 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli immobili di categoria D;
- aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo II “Disposizioni componete “IMU” (Imposta Municipale Propria)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2013, nonché delle aliquote sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a € 155.000,00, da cui si deve sottrarre la

decurtazione del gettito per trasferimento allo stato delle risorse del fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto che l'applicazione delle sole aliquote base consenta di prevedere un gettito IMU sufficiente ad assicurare gli equilibri di bilancio;

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2014, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
 - aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
 - aliquota dello 0,76% per gli immobili di categoria D;
 - aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267."

Il Sindaco fa presente che gli immobili classificati A2/A3/A4 sono esenti. "Vi è una clausola di salvaguardia in base alla quale non si può superare il 10,6 per mille. Il gettito IMU è di 155.000€ a cui va sottratta la parte che a allo Stato." Successivamente il Sindaco legge l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza. Il consigliere Di Guglielmo P. sollecita la votazione e la proposizione dell'emendamento.

A questo punto la proposta di emendamento viene votata:

2. EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERATO AVENTE AD OGGETTO:
"Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014. Oltre ad evidenziare che, a differenza di quanto scritto al punto 1 del deliberato, non si procede a confermare le aliquote base dell'IMU, ma ad elevare a 1,06% l'aliquota sulle seconde case, gli scriventi ritengono indispensabile, in tale periodo storico, da un lato aiutare i possessori di prima casa (anche se di categoria A1, A/8 o A/9), dall'altro incentivare il difficile ma auspicabile rilancio delle attività nel centro storico del paese inserire nel deliberato di seguito al punto 1, il seguente altro punto (testo inserito tra il virgolettato): "Di determinare le seguenti detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:
a) E' riconosciuta l'agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00, all'unità immobiliare in uso ad abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9, in quanto fattispecie non esente da imposizione;

b) È riconosciuta l'esenzione relativamente alle aree fabbricabili con qualunque destinazione urbanistica, qualora vincoli sovracomunali ne impediscano o condizionino l'effettiva edificabilità (es. area gravata da vincolo PAI o altro);

c) È riconosciuta l'esenzione ai soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di Civitella Messer Raimondo, come perimetrato dal Nuovo Piano Regolatore Esecutivo adottato ed in fase di approvazione."

Inoltre, visto che a Civitella molte famiglie hanno in uso gratuito l'abitazione principale, che però catastalmente risulta intestata al genitore che gliela concede, chiediamo che venga prevista la seguente ulteriore aliquota:

"Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le

utilizzino come abitazione principale (A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e pertinenze C/2-C/6-C/7) 0,60%" Tale proposta, di scarso se non nullo rilievo economico in termini di gettito complessivo IMU per l'Ente, avrebbe una grande importanza, in quanto sarebbe un forte segnale di attenzione per le famiglie e per le attività commerciali nella politica fiscale dell'Ente.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 10

voti contrari: 00

astenuti: 00

la proposta di emendamento viene accolta in via parziale e solo nella lettera A) così come sotto riportata:

"a) È riconosciuta l'agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00, all'unità immobiliare in uso ad abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9, in quanto fattispecie non esente da imposizione;"

Successivamente con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 03 (Di Guglielmo P. – Di Sebastiano Francesco – Di Guglielmo N.)

voti contrari: 07

astenuti: 00

la proposta di emendamento n. 2 viene respinta nei punti della lettera B) e C) e ss.;

Il consigliere di Guglielmo P. prima di votare la proposta di deliberazione chiede di effettuare nella qualità di capogruppo di minoranza la seguente dichiarazione di voto: "Il gruppo di minoranza esprime voto contrario in quanto il gruppo di maggioranza non ha inteso recepire l'emendamento proposto dalla Minoranza, che aveva come unico scopo quello di prevedere aiuti alle famiglie ed alle imprese, con aggiustamenti sulle aliquote/detrazioni che avevano scarsa incidenza complessiva sul gettito IMU per l'Ente, ma che potevano rappresentare un importante segnale di attenzione da parte dell'Amministrazione verso tali categorie sociali. In particolare, il voto è contrario per le seguenti motivazioni:

- non avendo recepito la proposta di modifica al regolamento IUC (come da punto 2 all'odg) non è possibile ora prevedere, come proposto dalla Minoranza, l'applicazione di un'aliquota IMU agevolata per tante famiglie che vivono in case concesse in uso gratuito da parente in linea retta di primo grado, per cui su tali immobili i proprietari si vedranno costretti a pagare l'IMU con un'aliquota del 10,6 per mille;
- non avendo recepito la richiesta di esentare dal pagamento dell'IMU su terreni gravati da vincoli sovra comunali che ne possano impedire l'edificabilità (ad esempio come per il vincolo PAI), si rischia di far pagare l'IMU ad un proprietario di un terreno che, magari, per la presenza di tale vincolo (che potrebbe anche insorgere successivamente all'approvazione del PRE essendo ad esempio il PAI in corso di revisione da parte della Regione Abruzzo), non potrà mai effettivamente costruire nulla su tale terreno;
- non avendo recepito la proposta di prevedere l'esenzione IMU per chi apre nuovi esercizi commerciali nel centro storico di Civitella, l'Amministrazione nulla fa in tema di incentivazione al rilancio delle attività ed in particolare del Centro Storico del paese, rimanendo quindi quanto detto in campagna elettorale e ribadito nel programma di governo in votazione ai successivi punti all'odg una semplice enunciazione.

successivamente viene votata la proposta di deliberazione:

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 07

voti contrari: 03 (Di Guglielmo P. – Di Sebastiano Francesco – Di Guglielmo N.)

astenuti: 00

DELIBERA

Di approvare a tutti gli effetti di legge la proposta deliberativa integralmente sopra riportata. Successivamente, con apposita votazione palese dall'esito identico a quello sopra riportato.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 09.09.2014

**"IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2014"**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (D'ORAZIO Danilo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (D'ORAZIO Danilo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.Ing.Danilo D'ORAZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Armando PASSARO

-
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 10.09.2014 n° 175 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
 - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Armando PASSARO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 10.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Armando PASSARO

